ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

# Art. 43

## Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto

Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attivita' previste per il periodo del corso per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane. Salvo che si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Versione in vigore dal 9 novembre 2005, non più in vigore dal 21 novembre 2018 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
| Estremi | Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 |
| Titolo | I — (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) |
| Capo | II — (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche) |
| Sezione | II — (Ruoli delle specialità aeronaviganti) |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-217-2005/art-43-promozioni-alle-qualifiche-di-pilota-di-aeromobile-ispettore-esperto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it